



Repertorio n.39642

Raccolta n.19203

Costituzione di associazione temporanea di imprese mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza "Hydrogen Park Green Water Mobility"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di febbraio.

18 Febbraio 2015

In Venezia, nel mio studio sito in San Marco n.4410.

Innanzitutto a me dottor Paolo Chiaruttini, Notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni non avendo alcuno dei comparenti richiesto la loro presenza,

sono comparsi:

- Sacco Fabio, nato a Venezia (VE) il giorno 22 marzo 1962, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "ALILAGUNA S.P.A.", con sede in Venezia (VE), Sestiere San Marco n.4267/A, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 02967180270, capitale sociale Euro 1.371.430,00 interamente versato, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2014;

- Vizianello Moreno, nato a Venezia-Mestre (VE) il giorno 21 settembre 1965, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società:

- "CANTIERI VIZIANELLO S.R.L.", con sede in Treviso (TV), Via Giuseppe e Luigi Olivi n-2/E, codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso 03887260267, capitale sociale Euro 100.000,00 interamente versato, giusta poteri derivantigli dalle vigenti norme sul funzionamento della società;

- Scanu John nato a Modena (MO) il giorno 21 febbraio 1974, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "J.L. ECONBOARD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA", con sede legale in Cascina (PI), Via Gobetti n.19, codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02145030504, capitale sociale Euro 10,00, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.2.2015.


Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi fanno richiesta perchè riceva questo atto al quale premettono che:

- Alilaguna S.p.A, con istanza inviata il 21.12.2014, ha sottoposto alla Regione Veneto il progetto HEPIC-Hydrogen Electric Passenger VenICE Boat, per la progettazione e realizzazione di un Pilota di un nuovo vaporetto ibrido (celle a com-

DOTT. PAOLO CHIARUTTINI
NOTAIO
S. MARCO 4410
30124 VENEZIA
TEL. (041) 24 10 239

COPIA PARTE

REGISTRATO A:
VENEZIA 1
il 19/02/2015
al n. 573 / 1T
con € 245,00



bustibile a idrogeno e batterie) per la navigazione e il trasporto passeggeri nella laguna Veneta;

- la Giunta Regionale del Veneto con delibera n.2774 del 29 dicembre 2014, ha stabilito di sostenere con apposita sovvenzione, a valere sulle risorse di cui all'Addendum all'Accordo programmatico per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera, il progetto HEPIC;

- che, a seguito dell'approvazione del progetto e del relativo finanziamento, le summenzionate imprese intendono pertanto costituire l'Associazione Temporanea di Impresa (di seguito "ATI") denominata "Hydrogen Park Green Water Mobility", impegnandosi alla realizzazione delle attività, secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui al progetto approvato;

- che le summenzionate imprese intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell'Associazione predetta, nonché conferire ad Alilaguna S.p.A mandato irrevocabile gratuito collettivo speciale con rappresentanza;

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Soggetti attuatori

Le società "ALILAGUNA S.P.A.", "CANTIERI VIZIANELLO S.R.L." e "J.L. ECONBOARD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA", come sopra rappresentate, convengono e dichiarano di riunirsi in Associazione Temporanea di Imprese al fine della realizzazione del progetto HEPIC.

Di seguito verranno definiti con il termine di "soggetti attuatori" del progetto HEPIC (di seguito "il Progetto").

Art. 2. Individuazione della Capofila

1. I soggetti attuatori concordemente designano, quale capofila mandataria con i poteri di rappresentanza l'impresa Alilaguna S.p.A, alla quale viene contestualmente conferito il relativo mandato gratuito collettivo speciale con rappresentanza, affinché gestisca i rapporti con la Regione Veneto come previsto al successivo art.3, al fine di dare attuazione al Progetto.

2. I soggetti attuatori, contestualmente conferiscono alla capofila Alilaguna S.p.A. il mandato (gratuito, collettivo, conferito anche nell'interesse del mandatario e pertanto irrevocabile ex art. 1723 c.c. e con rappresentanza) all'incasso del contributo in nome e per conto dei medesimi soggetti associati, con l'obbligo della Capofila di redistribuire le quote di contributo di pertinenza di ciascun partecipante in base ai criteri di ripartizione di cui infra.

3. Si allega al presente atto sub "A" la Tabella riportante i costi di progetto suddivisi per soggetto proponente.

4. I soggetti attuatori daranno tempestiva comunicazione alla Regione Veneto, ai sensi della L. 136/2010, degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché, contestualmente,

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

5. I soggetti attuatori, in ogni comunicazione dovranno riportare come riferimento il seguente Codice Unico di Progetto: CUP H78C14000250009.

Art. 3. Impegni della Capofila

1. La Capofila si impegna a svolgere a favore dell'ATI ogni adempimento amministrativo e contabile necessario alla realizzazione del Progetto.

2. La Capofila, pertanto coordinerà:

a. la progettazione e l'organizzazione delle attività connesse al Progetto;

b. la predisposizione dei documenti necessari alla realizzazione del Progetto;

c. la rendicontazione all'Ente finanziatore e la ripartizione delle somme ricevute tra i soggetti attuatori.

Successivamente all'invio della rendicontazione alla Regione Veneto, ed entro 10 giorni successivi all'incasso del contributo liquidato dalla Regione, la Capofila accrediterà il contributo ai soggetti attuatori, in proporzione alle spese documentate da ciascuno, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4.1.

3. La Capofila provvederà, in nome e per conto dell'ATI, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione del Progetto;

4. La Capofila è altresì autorizzata a rappresentare, anche in sede processuale, i soggetti attuatori nei confronti della Regione Veneto, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino allo scioglimento di ogni rapporto.

Art. 4 Impegni dei soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori si obbligano a svolgere ognuno le attività specificatamente risultanti dal Progetto secondo le modalità, la ripartizione delle attività e la tempistica indicate nello stesso, specificando che le spese di ciascun soggetto attuatore saranno contenute entro l'importo indicato nel progetto che deve intendersi come misura massima, fatte salve eventuali varianti che dovranno essere preventivamente concordate con la Capofila e dalla stessa approvate. Ciascuno dei soggetti attuatori sarà responsabile in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti ad esso affidati.

2. Ferma restando la responsabilità solidale verso la Regione Veneto di tutti i soggetti attuatori, ciascuno di essi eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale e gestionale.

3. Ciascun soggetto attuatore si impegna a rispettare le prescrizioni relative all'attuazione del Progetto.

4. I soggetti attuatori concordano che ciascuno di essi avrà diritto alla sola quota di finanziamento corrispondente



alle attività che si è impegnato a svolgere. Nessun' altra spesa potrà essere riconosciuta.

5. I soggetti attuatori, al fine della rendicontazione da presentare alla Regione Veneto, dovranno trasmettere alla Capofila con cadenza trimestrale una nota riassuntiva delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, in relazione allo stato di avanzamento del Progetto, corredata da ogni altra documentazione o dichiarazione eventualmente richiesta dalla Regione medesima. La nota e la relativa documentazione dovranno pervenire alla Capofila entro il 10° giorno consecutivo successivo alla chiusura di ciascun trimestre. La prima rendicontazione dovrà pertanto essere inviata dai soggetti attuatori alla Capofila entro il 10 aprile 2015.

6. In caso di mancata trasmissione alla Capofila della documentazione indicata al precedente punto 5, la Capofila non potrà chiedere la liquidazione del finanziamento di spettanza alla Regione Veneto ed è quindi esonerata da qualsiasi responsabilità conseguente alla mancata liquidazione del finanziamento.

7. I soggetti attuatori si impegnano ad adempiere tempestivamente e compiutamente a tutti gli obblighi di cui al presente atto, pertanto, in caso di qualsivoglia inadempimento, anche parziale, da parte di uno o più soggetti attuatori o di mancata trasmissione alla capofila, entro i termini sopraindicati, o di trasmissione di documentazione incompleta, non veritiera o comunque erronea, tale da inficiare, in tutto o in parte, o ritardare la liquidazione del finanziamento, la capofila e gli altri soggetti attuatori avranno diritto ad agire in rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente per ottenere l'integrale risarcimento del danno derivante da tale inadempimento.

8. I soggetti attuatori convengono che l'efficacia del presente atto è subordinata alla stipula della convenzione con la Regione del Veneto, relativa alla sovvenzione di cui alla delibera n. 2774 del 29 dicembre 2014, e si riservano di circostanziare con apposito regolamento, successivamente alla stipula della convenzione e sulla base di quanto stabilito nella medesima, gli obblighi derivanti dal presente atto.

9. I soggetti attuatori si impegnano a comunicare ogni eventuale variazione di natura societaria che dovesse intervenire per l'intera durata del progetto e fino al ricevimento del saldo finale del contributo.

10. Ogni obbligazione assunta da Alilaguna S.p.A. riguardante il Progetto vincola anche singolarmente ogni partecipante all'ATI, che si costituisce con il presente atto, e le parti prendono atto che ogni obbligazione prevista a carico del beneficiario è imposta in capo a ciascun soggetto attuatore e che le obbligazioni sono stabilite a pena di decadenza dal finanziamento.

11. Cantieri Vizianello S.r.l. e "J.L. Econboard Società a

Responsabilità Limitata Semplificata" si obbligano a manlevare Alilaguna S.p.A. da qualsivoglia obbligazione restitutoria delle quote di loro competenza e all'uopo si obbligano a rilasciare, prima della prima rendicontazione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile incondizionata ed esigibile a prima richiesta in favore della capofila di importo pari alla rispettiva misura di finanziamento.

12. Resta inteso che i soggetti attuatori si riconoscono vicendevolmente il diritto al risarcimento dei danni tutti patiti e/o patendi in conseguenza di qualsivoglia eventuale inadempimento del singolo partecipante nei confronti degli altri partecipanti o nei confronti della parte pubblica nascente dall'esecuzione del progetto.

Art. 5. Riservatezza

1. Durante la realizzazione del Progetto, le Parti si scambieranno tra loro le informazioni strettamente necessarie all'esecuzione delle singole attività.

2. La documentazione e le informazioni fornite da un soggetto ad un altro dovranno inoltre essere mantenute segrete dai soggetti destinatari, salve le informazioni qualificabili come di pubblico dominio.

3. Le informazioni che non possono essere divulgate in alcun modo verranno contraddistinte dalla parte che le inoltra con la dicitura "Ai sensi dell'art. 98 c.p.i. le informazioni contenute nel presente documento devono intendersi riservate".

Le parti si impegnano a:

A. non divulgare in alcun modo le informazioni riservate ricevute e di cui hanno ottenuto la disponibilità in virtù della partecipazione all'ATI; eventuali comunicazioni a terzi aventi ad oggetto le informazioni scambiate dovranno essere concordate per iscritto tra le parti (ad es. pubblicazioni su riviste di settore, comunicati stampa, etc.);

B. Predisporre qualsiasi misura idonea a rendere accessibili tali informazioni ai soli soggetti strettamente interessati dall'esecuzione del Progetto e a non divulgarle a terzi all'interno della propria organizzazione (ad es. collaboratori, consulenti, dipendenti) e all'esterno;

C. Non utilizzare e non divulgare le informazioni ricevute né da sole né integrate con quelle in possesso della parte ricevente per scopi diversi da quelli strettamente attinenti al Progetto. Le parti concordano che per ogni singola violazione dei divieti di cui alle precedenti lett. A, B, C, la parte che ha commesso la violazione verserà alle altre parti a titolo di penale la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 6. Proprietà dei risultati del Progetto

I soggetti attuatori Vizianello S.r.l e "J.L. Econboard Società a Responsabilità Limitata Semplificata":

A. riconoscono alla Capofila la piena proprietà materiale ed industriale dell'opera realizzata e quella delle singole parti



e si impegnano a non rivendicare la restituzione materiale dell'opera o delle parti eventualmente conferite;

B. convengono che i diritti di utilizzazione economica dei risultati del Progetto spettano unicamente alla Capofila, che valuterà autonomamente come valorizzarli, proteggerli e sfruttarli economicamente;

C. si impegnano a non utilizzare nè parzialmente nè integralmente i risultati ottenuti nell'esecuzione del Progetto;

D. dichiarano che con l'accredito del contributo loro proporzionalmente dovuto, null'altro avranno a pretendere dalla Capofila per qualsiasi causa, diritto, titolo o ragione.

Art. 7. Durata

L'ATI si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti, allorché siano stati liquidati i rapporti economici e giuridici tra i soggetti attuatori, ivi compresi quelli relativi alla solidarietà di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 8. Foro competente

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva sarà del Foro di Venezia.

Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Agli effetti dell'art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare specificatamente la disposizione riportata agli artt. 4, 5, 6, 7, 8.

Il presente atto, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su undici pagine e fin qui della dodicesima di tre fogli, è stato da me Notaio letto ai comparenti, i quali lo hanno approvato dichiarandolo conforme alla loro volontà e sottoscritto alle ore 15,30.

F.to Fabio Sacco

F.to Vizianello Moreno





F.to John Scanu

F.to Paolo Chiaruttini notaio - L.S.

ALLEGATO A AL N. 19203 DI RACC.

Progetto HEPIC: tabella costi di progetto suddivisi per soggetto proponente


Azienda	Ripartizione Costi di Ricerca Industriale [€]	Ripartizione Costi di Sviluppo Sperimentale [€]	Ripartizione Costi Totali [€]	Ripartizione Percentuale [%]
	(1)	(2)	(1+2)	(1+2)
ALILAGUNA	77.200,00	393.000,00	470.200,00	30,14%
CANTIERI VIZIANELLO	-	1.020.000,00	1.020.000,00	65,39%
ECONBOARD	-	69.600,00	69.600,00	4,46%
TOTALE	77.200,00	1.482.600,00	1.559.800,00	100,00%



La presente copia è conforme all'originale e si rilascia, per gli usi consentiti dalla legge, a richiesta della parte interessata.

Venezia, 19 febbraio 2015

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.